CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI IN MATERIA ICT - "SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI ANALOGICI" - DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

L'anno DUEMILAVENTI, addì 11 del mese di 745510

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, con sede in Reggio Calabria Piazza Italia, C.F. 80000100802, rappresentata dall'Ing. Fabio Vincenzo Nicita dirigente pro tempore del Settore Informatizzazione e digitalizzazione, a quest'atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.37 del 09/07/2019 (d'ora in avanti anche "Città metropolitana" o "Ente")

е

SVI.PRO.RE Spa, con sede Amministrativa in Reggio Calabria via Cimino n.3, codice fiscale 014526610809, rappresentata dal dott. Serafino Nucera, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società (d'ora in avanti anche la "Società")

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014 del 7 aprile 2014 la Città metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti rapporti attivi e passivi;

nella Delibera del Consiglio metropolitano n. 92 del 28.12.18, è stata approvata la Ricognizione di tutte le partecipate possedute dalla Città Metropolitana ed autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società SVI.PRO.Re. Spa con quota di partecipazione 100%;

la Società SVI.PRO.RE Spa, interamente posseduta dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, a seguito della modifica statutaria deliberata giusto verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto 2018, rogato dal notaio Stefano Poeta (Rep. n. 3293 Racc. n. 2617), ha definitamente assunto tutte le condizioni giuridiche per essere qualificata Società "in house" ai sensi del menzionato Dlgs. n. 175/2016 e del Dlgs. n. 50/2016;

l'art. 5 del Dlgs. 18.4.2016, n. 50 ("Codice dei Contratti pubblici") stabilisce che una concessione o un appalto pubblico non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice sugli appalti nel caso, fra gli altri, di affidamenti a Società "in house" nei confronti delle quali viene esercitato un controllo analogo, non vi è la presenza di capitali privati e oltre 1'80% delle attività di tale Società sono svolte a favore dell'Amministrazione controllante;

l'art. 4 del Dlgs. 19.8.2016, n. 175 ("Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica") elenca le attività che le Società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti;

la Società SVI.PRO.RE Spa costituisce il mezzo per il tramite del quale la Città metropolitana intende gestire servizi strumentali all'attività dell'Ente; pertanto, le attività strategico-funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale della Società e dei vincoli statutari, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che, nel quadro delle previsioni del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021, è indispensabile garantire la tutela e la conservazione dei documenti e favorire la loro consultazione e diffusione attraverso processi di digitalizzazione;

che la Città metropolitana ha riscontrato la necessità di provvedere alla stipula di un contratto quadro per l'affidamento di tale tipologia di servizio;

SVI.PRO.RH S.p.A.
L'Amministre of the Nuclean Dott. Serafino Nucera

Pagina 1 di 6

il Consiglio Metropolitano con Deliberazione n.37 del 09/07/2019 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Società, per l'affidamento di servizi strumentali in materia ICT - "servizi per la digitalizzazione di archivi analogici" della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART.1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone gli obiettivi a carattere generale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E ATTIVITA' A CARICO DELLA SVI.PRO.RE

Con il presente atto la Città metropolitana demanda alla SVI.PRO.RE l'esecuzione di attività afferenti SERVIZI STRUMENTALI IN MATERIA ICT - "SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI ANALOGICI.

La SVI.PRO.RE, ai fini dell'esatta esecuzione delle attività ad essa demandate, si obbliga ad effettuare quanto in appresso (Servizio richiesto):

- digitalizzazione e produzione dei file immagine nei formati PDF/A, TIFF o altro formato previsto come idoneo alla conservazione secondo le regole tecniche vigenti e secondo le specifiche di cui ai singoli ordinativi di fornitura
- controllo delle immagini scansionate al fine di verificarne la qualità e la completezza
- attribuzione della nomenclatura univoca delle immagini secondo gli standard previsti dalle procedure applicative in uso alla Citta' Metropolitana di Reggio Calabria
- produzione dei metadati del materiale scansionato
- riversamento delle immagini digitali e dei corrispettivi metadati su supporti di memorizzazione (Hard Disk esterni che dovranno essere forniti dalla Societa' o altra tipologia di supporto indicata dalla Citta' Metropolitana di Reggio Calabria). L'integrità dei dati sarà verificata all'atto della consegna.

ART. 3 – DURATA E MODALITA' DI ORDINAZIONE

La presente convenzione - accordo quadro ha una durata di anni quattro decorrenti dalla data della relativa stipula, entro tale termine l'Ente potra' richiedere attraverso singoli ordinativi di fornitura le prestazioni oggetto del contratto. L'emissione di ogni singolo ordinativo di fornitura e' regolato come segue:

- l'Ente sottopone una richiesta d'offerta su specifico progetto individuando l'archivio interessato all'attivita' di digitalizzazione;
- la Societa' formula un'offerta tecnica di servizi articolata in modalità di erogazione a giorni persona il cui corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro ed in ragione delle tariffe unitarie massime per singola figura professionale (allegato 1) e del relativo ribasso specifico;
- l'Ente, previa valutazione, approva il singolo ordinativo di fornitura.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è determinato sulla base dei singoli ordinativi di fornitura approvati dall'Ente. Le tariffe unitarie massime per singola figura professionale sono quelle indicate nel documento allegato 1.

I corrispettivi di cui all'allegato 1 sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti che la società dovrà effettuare per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte e secondo le norme vigenti, anche se non espressamente indicati nella documentazione contrattuale.

SVI.PRO.RE S. 7.4?
L'Amministratore Unico
Dott. Serafino Nucero

Pagina 2 di 6

La fatturazione dei singoli ordinativi di fornitura avverra' secondo stati d'avanzamento previsti in sede di formulazione dell'offerta e previo verbale di collaudo/avanzamento, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura.

Si dà formalmente atto che, nei rapporti con la Città metropolitana, non trovano applicazione gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i (ANAC - par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).

ART. 5 - CLAUSOLE, CONDIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CHE REGOLANO L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

E' espressamente vietato il subappalto o la cessione a terzi, in qualsiasi forma effettuate, di parte o di tutti i servizi oggetto del presente Contratto.

La digitalizzazione avverrà presso i locali dell'Ente, la Societa' dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa relativamente a qualsiasi danno colposo o doloso arrecato ai documenti durante le attivita' per un valore assicurativo stimato complessivamente in euro 600.000.

Il personale che verrà impegnato nel presente appalto dovrà essere in possesso di adeguata e specifica, dovrà porre particolare cura nelle operazioni di movimentazione e scansione al fine di evitare danneggiamenti delle carte e delle legature.

Prima di avviare le operazioni di digitalizzazione sarà realizzato un modello di prova sulla base di un campione di documenti oggetto dell'ordinativo di fornitura, tale modello varrà quale riferimento di qualità per le successive operazioni di scansione (secondo la definizione delle caratteristiche degli strumenti di scansione e delle relative procedure di scansione indicate nell'offerta tecnica in base alle specificita' dell'archivio oggetto di digitalizzazione).

ART. 6 - NORME E DOCUMENTI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

"Testo Unico", il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

"Regole tecniche", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico";

DPCM 13 novembre 2014 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici";

"Codice", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

ART.7 - RISORSE UMANE E TECNICHE DELLA SOCIETA

La Società dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Città metropolitana.

L'esecuzione delle attività inerenti le ispezioni e gli accertamenti nonché ogni altro adempimento consequenziale agli stessi sarà assicurato dalla Società tramite personale proprio o a mezzo di soggetti scelti secondo le norme vigenti per Società a capitale pubblico.

La Società è l'unico Organismo di riferimento della Città metropolitana ed in quanti tale è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio nonehé unica responsabile per inadempienze nei confronti dell'Ente.

SVI.PRO.RE S. p/A. L'Amministrator Vnico Dott. Serafino Nulvera Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Ccnl. praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Attesa la natura della SVI.PRO.RE. di Società strumentale "in house providing", la dotazione organica ed i livelli di inquadramento devono essere conformi alle statuizioni dell'Ente socio che esercitano il "controllo analogo" ed alle norme di diritto del lavoro, commisuratamente alle mansioni svolte. Parimenti, le variazioni delle retribuzioni e la corresponsione di altre voci accessorie relative ad indennità, straordinari o compensi comunque denominati, possono essere erogate solo se risultano essere in linea con le politiche adottate dall'Ente per il proprio personale in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali. La verifica del rispetto da parte della Società di tale previsione è rimessa al Dirigente del Settore competente della Città Metropolitana cui, dietro semplice richiesta, deve essere fornita debita documentazione ed i chiarimenti del caso, se richiesti.

Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della Società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Città metropolitana o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e di ogni indennizzo.

Il personale, così come gli Amministratori e gli apicali, sono tenuti al rispetto del Codice Etico della Società.

La Società dovrà irrogare, ai dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile nello svolgimento delle proprie mansioni o che contravvengono alle direttive sopra enunciate, le corrispondenti sanzioni disciplinari previste nel Ccnl. praticato in Azienda. Le segnalazioni della Città Metropolitana in tal senso, anche con riferimento al tipo di sanzione, adeguatamente motivate, sono impegnative per la Società.

L'acquisizione di forniture quali materiali, attrezzi, apparecchiature, software, cancelleria nonché di servizi in genere e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività deve essere effettuata da parte della SVI.PRO.RE. nel rispetto delle procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Città Metropolitana, in ossequio alla relativa programmazione, secondo previsioni ed entro i limiti di spesa come rinvenienti dal Piano economico-finanziario.

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Città metropolitana, salvo gli interventi a favore della Societ à da parte di Compagnie assicuratrici.

La Società pertanto si impegna a tenere manlevato l'Ente da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di ispezioni ed accertamenti sul campo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della Società.

ART. 9 - VIGILANZA CONTROLLI E PENALI

La Città metropolitana si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte della Societa', degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il Servizio di vigilanza e controllo è affidato al Dirigente pro tempore, a cui spetta effettuare il controllo generale sul buon andamento dei singoli ordinativi di fornitura. Inoltre, il responsabile. può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli, nonché richiedere do umenti e informazioni; qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal Contratto e dai singoli

SVI.PRO.RE S.p. L'Amministratore Unico

Dott. Serafino Nuceri

ordinativi di fornitura, l'altra dovrà darne formale diffida contestando l'addebito.

Nei casi di inadempimento da parte della Società è facoltà dell'Ente applicare le penali di seguito descritte:

per ritardi nel completamento delle attvita' di ogni ordinativo di fornitura penale di euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi fissati in sede di offerta e successivo ordine;

per ingiustificato denegato accesso all'Ente al fine di effettuare le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni: penale di euro 500,00;

per il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e del segreto d'ufficio: penale di euro 500,00.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Città metropolitana si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione in caso di gravi o continue irregolarità, disservizi, abusi commessi nella conduzione dei servizi.

ART. 11 - RECESSO

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, la Città metropolitana può recedere unilateralmente dal contratto con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei).

In tale circostanza l'Affidatario dovrà restituire tutte le banche dati possedute, la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le Parti. All'esito delle risultanze della verifica, le parti adotteranno tutte le misure necessarie al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio e qualora la verifica non determini una conferma o eventuale rimodulazione del piano tecnico-economico-finanziario e suoi allegati, potrà determinarsi una risoluzione contrattuale.

ART. 12 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO ED EVENTUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La Società si impegna a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 13 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

E' fatto obbligo all'Affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti e non risolte amiche in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

SVI.PRO.RE Sp.A. L'Amministratore Crico Dott. Serafino Nucera rà competente, in

Pagina 5 di 6

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

SVI.PRO.RE S.p.A. L'Amministratore Unico

Dott. Serajino Nucera

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI IN MATERIA ICT - "SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI ANALOGICI" - DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Figura Professionale		Importo gg/uomo (rif. AQ Consip per la fornitura dei servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni)		
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	E	Base AQ Consip	Ribasso %	
Capo Progetto	€	400,00		
Specialista di prodotto/tecnologia	€	320,00		
Operatore di Publishing	€	210,00		
Operatore Multimediale	€	210,00		
Operatore Data Entry	€	140,00		



SVI.PRO.RE S.p.A.

L'Amministratore Unit of

Dott. Serafino Nucera